

REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SASSOFORTINO - ODV

ART. 1

Il presente regolamento è redatto in attuazione delle norme dello Statuto dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Sassofortino - Odv, di cui costituisce parte integrante.

DEL LABARO

ART. 2

Il Labaro associativo, in dettaglio descritto nello Statuto, partecipa a manifestazioni pubbliche, a cerimonie celebrative alle quali il Consiglio Direttivo riterrà opportuno dare adesione.

Nel caso di lutto cittadino o dell'Associazione, il Labaro potrà essere esposto presso la sede, così come durante le feste sociali.

DEGLI SCOPI SOCIALI

ART. 3

L'Associazione, allo scopo di dare corso ai propri fini statutari, organizza la propria attività sulla base di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione nelle rispettive materie di competenza di organismi esterni. L'Associazione sviluppa, altresì, le proprie relazioni con il mondo del volontariato favorendo e partecipando a progetti e programmi a rete.

DEI SOCI

ART. 4

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e comunitari, che condividono le finalità dell'Associazione, indipendentemente dal sesso, dall'appartenza politica, religiosa, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci hanno diritto di eleggere e di essere eletti negli organi associativi trascorsi i tre mesi dall'iscrizione nel registro dei soci, oltre alla partecipazione alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie.

I soci si dividono in quattro categorie:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ORDINARI
- SOCI VOLONTARI
- SOCI ONORARI

SOCI FONDATORI

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

SOCI ORDINARI

Rientrano in questa categoria tutti i cittadini che intendono sostenere l'attività della Pubblica Assistenza mediante il versamento di una quota associativa annuale, non frazionabile, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione a socio è personale e il rinnovo annuale deve essere onorato entro l'anno solare.

I Soci, in caso di reale bisogno e compatibilmente alle disponibilità dell'Associazione, possono usufruire di servizi e/o prestazioni non convenzionati con il S.S.N. a prezzo ridotto.

I soci beneficiano di particolari agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Nello specifico potranno usufruire dei viaggi su mezzi attrezzati e ambulanze esclusivamente da e verso strutture sanitarie pubbliche e private, cliniche e medici, non in convenzione, agevolate.

SOCI VOLONTARI

Sono coloro che, oltre a quanto esposto nel precedente capoverso per i soci ordinari, intendono svolgere attività di volontariato, prestando servizio attivo con almeno 96 (novantasei) ore annue di servizio.

La loro attività è disciplinata dai successivi articoli n° 10, 11, 12, 13 e 14.

L'iscrizione a socio volontario è gratuita.

SOCI ONORARI

Sono coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea.

ART. 5

I moduli per le domande di ammissione a Socio sono rilasciati dall'Associazione presso la sede sociale.

Le domande devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione e contenere le generalità richieste e l'obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari e le liberatorie previste dalla legge sulla privacy.

Le domande di ammissione a socio possono essere inoltrate anche via web mediante il modulo compilabile sul sito internet www.pubblicaassistenzasassofortino.it/diventa-socio/

In deroga ai principi statutari, per i minori tra i 16 e i 18 anni di età,

occorre il consenso firmato dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'accertamento dei requisiti richiesti è demandato al Consiglio Direttivo il

quale decide in via definitiva sull'Ammissione.

Avverso il provvedimento di reiezione è ammesso il ricorso all'Assemblea en-

tro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento stesso.

ART. 6

Al termine di ogni esercizio di bilancio, viene compilato un elenco dei

Soci non in regola con le quote sociali, ai quali può essere inviata lettera

di sollecito.

Qualora il Socio non provveda al pagamento della quota associativa per due

anni consecutivi, perde la qualifica di Socio e viene radiato dall'Albo So-

ciale. Il socio può essere reintegrato comunque previo pagamento delle quote

insolute.

ART. 7

Il Socio cancellato dall'Albo per morosità può presentare domanda di riam-

missione con le procedure previste dall'art. 5, allegando alla domanda una

lettera indirizzata al Consiglio Direttivo contenente i motivi della moro-

sità.

Le dimissioni del Socio dovranno essere presentate in forma scritta.

ART. 8

I Soci hanno diritto di presentare al Consiglio Direttivo proposte inerenti

ai miglioramenti dei servizi per la funzionalità dell'Associazione.

Tali proposte dovranno essere sottoscritte e consegnate alla Segreteria

dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di rispondere ai proponenti entro 60= (sessanta) giorni dalla presentazione delle medesime.

ART. 9

Per motivi inerenti all'espletamento delle funzioni proprie dei volontari, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Responsabile del Coordinamento dei Volontari, potrà redigere una lista di Soci Volontari ai quali potranno essere consegnati riconoscimenti che saranno di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà conferire, in occasione dell'annuale pranzo o cena prenatalizia, i riconoscimenti ai Soci e/o ai cittadini che si siano particolarmente distinti nei confronti dell'Associazione stessa.

DEI VOLONTARI (a cui si rimanda al più esaustivo Regolamento Gruppo Volontari)

ART. 10

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato verranno iscritti nel "Registro dei Volontari", custodito presso la Segreteria e saranno dotati di un tesserino di riconoscimento recante le generalità, una foto e l'indicazione del settore nel quale svolgeranno il loro ruolo.

L'attività dei Volontari è prestata senza fini di lucro ed esclusivamente per fini solidaristici.

ART. 11

Per essere ammessi al ruolo di Soci Volontari, gli aspiranti dovranno avere compiuto la maggiore età.

In deroga, potranno essere ammessi coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché la domanda sia accompagnata da specifica dichiarazione di un genitore o di chi ne fa le veci, nella quale il medesimo esonera l'Associazione da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato del minore. La firma in calce dovrà essere apposta davanti ad un dipendente dell'Associazione, appositamente autorizzato. I Volontari minorenni non possono prestare la loro opera sulle ambulanze BLSL nei servizi di Emergenza.

ART.12

Il Volontario svolge le proprie funzioni in maniera totalmente gratuita e solidale, tuttavia ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività di Volontariato secondo i criteri preventivamente stabiliti con formale provvedimento degli organi direttivi dell'Associazione nel rispetto delle norme vigenti, la quale ha l'obbligo di stipulare polizze assicurative atte a tutelare il Volontario da ogni rischio cui può essere soggetto nell'espletamento del proprio servizio, sia personalmente che contro terzi.

Inoltre, l'Associazione fornisce ai Volontari che si impegnano in turni particolari di copertura dei servizi istituzionali il pasto e l'alloggio a titolo gratuito.

Compatibilmente alle risorse associative hanno diritto a godere dei pranzi o cene di cui all'art. 9 offerti dall'associazione stessa.

Il Volontario ha diritto, inoltre, a partecipare ai corsi organizzati dall'Associazione e da altre associazioni associate all'A.N.P.A.S.

ART. 13

Le turnazioni e le esigenze dei volontari sono coordinate dal Responsabile del Coordinamento dei Volontari. Il responsabile ha compiti di sorveglianza sull'attività dei Volontari, di promozione e sviluppo dei rapporti fra loro, di proposizione, nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di piani di sviluppo del movimento volontaristico.

Il responsabile provvede anche all'organizzazione di particolari settori di attività, quando se ne presenti la necessità. In special modo, per quanto concerne il Gruppo di Protezione Civile nomina i relativi coordinatori e responsabili di settore, le cui decisioni saranno sempre subordinate all'approvazione del responsabile stesso.

Esso è il solo referente per quanto attiene ai rapporti degli organi istituzionali dell'Associazione con il corpo Volontario.

Nei confronti dei Volontari il Responsabile del Coordinamento può proporre al Consiglio Direttivo ammonizioni verbali o scritte a seguito di comportamenti non conformi ai regolamenti associativi, oltre a sanzioni più gravi (sospensione a tempo determinato o indeterminato o esclusione) qualora sia necessaria la misura.

ART. 14

Al fine di erogare servizi sempre più efficienti e qualificati, il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Responsabile del Coordinamento dei Volontari, redige annualmente programmi di formazione e progetti articolati. Tale formazione potrà coprire tutti i settori nei quali è impegnata la Pubblica Assistenza e costituisce il mezzo attraverso il quale far crescere la professio-

nalità degli operatori e la cultura della solidarietà. A tal scopo l'Associazione potrà mettere in atto corsi aperti anche alla cittadinanza, con diversi livelli di preparazione ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo.

Per far ciò, si potrà avvalere di Formatori Professionali e di Medici specializzati nelle varie discipline che hanno attinenza ai compiti da svolgere, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalle vigenti norme di Legge in materia di Volontariato.

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 15

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente dell'Associazione.

Qualora l'Assemblea Generale dei Soci sia richiesta con le modalità previste dall'art. 9.3 dello statuto, la richiesta stessa dovrà essere presentata al Presidente dell'Associazione con lettera motivata e sottoscritta con firme leggibili. Accanto alle firme, dovrà essere indicato chiaramente il nome, il cognome e le generalità di ogni sottoscrittore.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

ART. 16

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, il quale ne regola la discussione.

Il Presidente può richiamare all'ordine coloro i quali nel corso della discussione non si attengono all'argomento dibattuto e può togliere loro la parola.

Il Presidente ha facoltà di sospendere le adunanze ogni qualvolta si verificano pericoli e/o disordini.

I Soci hanno diritto di fare iscrivere a verbale le loro proposte e il Presidente ha il dovere di sottoporre le medesime all'esame del Consiglio Direttivo il quale le iscriverà all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva.

DELL'INFORMAZIONE

ART. 17

L'informazione ai soci avviene attraverso pubblicazioni affisse nei locali dell'associazione stessa e attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, quali sito internet e social network.

DELLE ELEZIONI

ART. 18

Entro i tre mesi antecedenti il termine del mandato triennale, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci, alla quale il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario.

Nella stessa Assemblea si procede alla nomina della Commissione Elettorale, formata da 3 (tre) soci aventi diritto al voto di cui un Presidente.

La commissione ha il compito primario di fissare la data delle Elezioni entro i tre mesi successivi. Essa deve raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, incluso il Revisore, presentate almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'elezione; verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo statuto; predisporre la lista dei

candidati per ciascun organo da eleggere; convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per le medesime; controllare la legittimità delle procedure di votazione e presenziare alle stesse e svolgere le operazioni di scrutinio dei voti. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo.

In caso di parità di voti è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

ART. 19

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali debbono tenersi in un giorno, possibilmente festivo, e con orario di apertura del seggio non inferiore a 8 (otto) ore.

La Commissione Elettorale deve preparare, prima dell'apertura del seggio, le schede elettorali nelle quali devono essere riportati i nominativi dei candidati in numero non inferiore a 10 (dieci) per il Consiglio Direttivo di cui 7 (sette) effettivi, nonché i nominativi dei candidati alla carica di Revisori dei Conti in numero non inferiore 2 (due) di cui 1 (uno) effettivo e 5 (cinque) candidati alla carica di Collegio dei Probiviri di cui 3 (tre) effettivi.

Accanto al nome di ciascun candidato deve essere stampato un quadratino sul quale l'elettore potrà apporre un segno di preferenza.

Ogni elettore deve essere informato che dovrà votare non più di 7 (sette) nominativi presenti per la carica di Consigliere; 1 (uno) per Revisore dei Conti e 3 (tre) per il Collegio dei Probiviri.

Le schede debbono essere di carta bianca, non trasparente, timbrate con il simbolo dell'Associazione e firmate da 3 (tre) membri della Commissione Elettorale.

Per avere diritto al voto, il Socio deve dimostrare di essere in regola con la quota associativa dell'anno solare in corso e, se non conosciuto da almeno un membro della Commissione Elettorale, dovrà esibire un documento di riconoscimento.

Una volta effettuata la votazione, l'elettore dovrà ripiegare la scheda in quattro parti e riconsegnarla alla Commissione od imbucarla direttamente nell'urna.

L'elettore che si accorge di aver commesso un errore invalidante il voto può richiedere una nuova scheda che gli sarà consegnata previa distruzione di quella restituita.

Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1 (una) delega.

ART. 20

Al termine delle operazioni di voto, quando tutti gli elettori presenti nella stanza del seggio nell'ora prevista per la chiusura delle elezioni avranno esercitato il loro diritto di voto, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le medesime.

Immediatamente dopo si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede votate.

Sono considerate nulle agli effetti del voto quelle schede che rechino qualunque elemento che possa contribuire alla identificazione dell'elettore.

Altresì sono considerate nulle agli effetti del voto le schede recanti più di 7 (sette) preferenze per i candidati a Consigliere e più di 3 (tre) preferenze per i candidati a Collegio dei Probiviri e più di 1 (una) preferenza per Revisore dei Conti.

Il Presidente dà lettura delle preferenze espresse nelle singole schede che i membri della Commissione annoteranno su schede non utilizzate.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione proclama eletti i 7 (sette) candidati Consiglieri, i 3 (tre) per il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti (art. 20 dello Statuto).

La Commissione Elettorale immediatamente dopo la fine delle operazioni di spoglio, affigge all'Albo Sociale i risultati numerici delle elezioni. La stessa provvede a redigere un verbale nel quale vengono annotate tutte le notizie relative all'elezione conclusasi; il verbale viene trasmesso al Consigliere Anziano (intendendo per esso colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano d'età) il quale provvede a convocare il Consiglio eletto.

ART. 21

Il Consigliere Anziano provvede, entro 10 (dieci) giorni dalle elezioni, a convocare il Consiglio Direttivo, nel quale si procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Nella stessa sede è compito del Presidente eletto convocare la prima riunione per incontrare tutti gli organi eletti, quali il Consiglio Direttivo,

il Collegio dei Proviviri e il Revisore dei conti. Le cariche elettive si intendono automaticamente accettate con la presenza alla prima convocazione.

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ha il compito di convocare le riunioni dell'organo stesso mediante comunicazione scritta recante l'ordine del giorno da discutere.

Copia di detta convocazione deve essere affissa all'Albo Sociale.

Nel corso della riunione non potranno essere discussi argomenti diversi da quelli contenuti nell'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio può essere richiesta anche da almeno 4 (quattro) Consiglieri. In questo caso la richiesta deve essere indirizzata, per iscritto, al Presidente, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Ufficio di Presidenza che coadiuvi il Presidente nei suoi compiti.

ART. 23

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva alla designazione del Presidente, vengono attribuiti gli incarichi ad ogni singolo Consigliere.

Ogni Consigliere dell'Associazione, per lo svolgimento delle sue mansioni, può avvalersi di collaboratori scelti fra i Volontari ed i Soci; di dette scelte dovrà informare il Consiglio Direttivo per la ratifica.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo, per particolari necessità, può invitare alle riunioni Soci, Volontari, e tecnici esterni la cui presenza è giudicata d'ausilio per le decisioni da assumere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitato il Responsabile del Coordinamento dei Volontari, nonché i Consiglieri Regionali e Nazionali A.N.P.AS.

I partecipanti non facenti parte del Consiglio hanno diritto di parola e di opinione, ma non di voto.

Le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio vengono redatte di norma dal dipendente facente funzione di segreteria dell'Associazione. In mancanza di esso il Presidente può avvalersi di altro dipendente o consigliere.

DEL PRESIDENTE

ART. 25

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione.

Agisce e resiste in giudizio davanti a qualsiasi Autorità, firma e sottoscrive gli atti amministrativi ordinari e straordinari dell'Associazione.

Il Presidente può avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni, di un Consigliere delegato e di un cassiere.

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART.26

Il Socio o il Volontario che nell'espletamento di servizi o nel corso della permanenza nei locali sociali, ovvero fuori di essi ma sempre per motivi in qualche modo riconducibili all'Associazione, tenga comportamenti scorretti,

usi linguaggio ed atteggiamenti tali da ledere l'immagine della Pubblica As-

sistenza è soggetto ai sottoelencati tipi di sanzione:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione a tempo determinato dai diritti di Socio;
- esclusione dall'Associazione.

Il grado di sanzione è stabilito dal Consiglio Direttivo sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso.

Per decidere l'esclusione, comunque, il Consiglio Direttivo propone il provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che approva o respinge la richiesta.

DEL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 27

I rapporti economici e normativi che interessano il Personale Dipendente sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per

A.N.P.A.S., dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da apposite norme procedurali e disciplinari.

NORME TRANSITORIE

ART. 28

Le modifiche al presente regolamento spettano all'Assemblea Generale dei Soci, dietro richiesta motivata del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 31/07/2020

Firmato

Il Presidente

Mauro Bianchi